



**Comune di Parma**  
**Area Sviluppo e Controllo del Territorio**

Prot. Gen. 211731  
2013. VI/1.3/1  
2013 I/1.1

**Settore Urbanistica**  
**Il Dirigente**

li, 20 NOV. 2013

Dirigente  
**Dott.ssa Raffa Flora Stefania**  
Settore Servizi Al cittadino e all'Impresa e SUEI  
Sede

**OGGETTO: Risposta a vs. nota prot. 203869/2013. Chiarimento interpretativo.**

Facendo seguito alla nota di cui all'oggetto, con la quale si chiede una collaborazione per un chiarimento interpretativo circa l'applicazione dell'art. 3.2.70 delle NTA del RUE, si comunica quanto segue:

L'articolo in esame norma in generale le zone destinate ad "Attrezzature Tecnologiche", disciplinando, nei commi da 1 a 4, le *Destinazioni d'uso* ammesse con relative pertinenze mentre, nei commi da 5 a 7, le specifiche *Modalità d'intervento*.

Per quanto attiene in particolare alle destinazioni d'uso ammesse, il primo comma dell'articolo fa specifico riferimento agli "Impianti di urbanizzazione generale e primaria"- Uso Uz, di cui all'art. 2.3.21 delle NTA del RUE, ed alle "Stazioni intermedie di servizio delle reti per la raccolta di rifiuti".

In fine, negli ultimi tre commi dell'articolo, le *Ulteriori prescrizioni* trattano di situazioni particolari rispetto ai commi precedenti tanto che, con riferimento alle "Attrezzature tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile" di cui al comma 10, si è posta la necessità di introdurre una specifica simbologia nella legenda della cartografia di RUE in coerenza con il fatto che la norma, per detti impianti, demanda *tout court* alla "regolamentazione di settore le modalità di attuazione", senza porre eccezioni né rimandi ai commi precedenti dell'articolo stesso e, in ultima analisi, senza estendere alle attrezzature di che trattasi le possibilità di cui al comma 3 dell'articolo.

Pertanto, se è vero che la legenda della cartografia di RUE pone l'art. 3.2.70 in relazione sia con le "Attrezzature Tecnologiche" intese in senso lato sia con il caso particolare delle "Attrezzature tecnologiche per la produzione di energia da fonte rinnovabile", è nel contempo vero che l'introduzione per queste ultime di un simbolo *ad hoc* ed il fatto che la trattazione del tema resti circoscritta al solo comma 10, renda evidente come l'unica corrispondenza possibile per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sia con il comma 10 dell'art. 3.2.70 ai cui soli disposti si deve fare riferimento per l'attuazione.

Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore precisazione.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE URBANISTICA  
Arch. Tiziano Di Bernardo